



# Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Umberto I"

63100 Ascoli Piceno

Cod. Fisc. 80003670447 - c.c. postale n. 178632

Sito internet : [www.itcgap.com](http://www.itcgap.com)

E-mail: [itcg.ap@tin.it](mailto:itcg.ap@tin.it)

Prot. n. 1576/A

Ascoli Piceno, 22 febbraio '10

ESPRESSO ALVALDO 36  
DAL 22-2 AL 31-8

All'Albo dell'Istituto (T)

Alle bacheche poste agli ingressi delle sedi dell'Istituto  
SEDI

Al sito web dell'I.T.C.G. UMBERTO I  
<http://www.itcgap.com>  
link: "Codice disciplinare"

Al personale dell'I.T.C.G. UMBERTO I  
SEDI

Agli studenti dell'I.T.C.G. UMBERTO I  
SEDI

Oggetto: Legge 584/75 e DPCM 14 dicembre 1995 – divieto di fumo. Individuazione dei locali.

## II DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 51 della Legge 3/2003 che al comma 1, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, sancisce il divieto di fumo nei locali chiusi e al comma 10 recita: «*restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni*»;
- VISTO l'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/01 secondo il quale tra le pubbliche amministrazioni sono compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO l'art. 1 della Legge 584/75 che alla lettera a) statuisce il divieto di fumo «*nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado*» e alla lettera b) estende tale divieto ai locali adibiti a pubblica riunione, alle biblioteche e alle sale di lettura aperte al pubblico;
- VISTO l'art. 3 del DPCM 14 dicembre 1995 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della Legge 584/75 e per tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, detta il seguente criterio interpretativo: fermo restandone l'estensione alle corsie di ospedali e alle aule scolastiche, il divieto di fumo «*va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione [...] per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali sempreché si tratti di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico. Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti*»;

Sede Centrale: Via delle Torri 4 -  
Telefoni: 0736249063 (Pres.) - 0736258170 (Segr.) -  
Fax: 0736262776

Succursale: Corso di Sotto 69  
Telefono: 0736254286 - Fax 0736246007

CONSIDERATO	che il predetto art. 3 del DPCM 14 dicembre 1995 affida alle Amministrazioni, nella loro autonomia, il potere di estendere quanto sancito dall'art. 1 della Legge 584/75;
VISTO	l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 275/99, secondo il quale le scuole sono espressione di "autonomia funzionale" (e non di "autonomia decisionale"), in quanto lo Stato conferisce ad esse alcune funzioni (individuata nel D.P.R. 275/99), che però le scuole devono esercitare nel rispetto di principi e direttive sanciti dalle sue Leggi e nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e agli altri enti locali;
CONSIDERATO	che, pertanto, il potere di estendere quanto sancito dall'art. 1 della Legge 584/75, così come statuito dall'art. 3 del DPCM 14 dicembre 1995, deve essere inteso nel senso che gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado possono individuare, oltre alle aule già previste dall'art. 1 della Legge 584/75, altri locali da utilizzare nell'esercizio delle funzioni istituzionali e aperti al pubblico, locali nei quali è operante il divieto di fumo;
TENUTO CONTO	che il MIUR, con C.M. 151/2005, facendo riferimento al predetto DPCM, considera fra i locali scolastici nei quali è operante il divieto di fumo i seguenti: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.;
VISTI	il d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e il d.lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO	l'art. 25, comma 4, del d.lgs. 165/01 secondo il quale « <i>spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse</i> »
VISTO	l'art. 25 comma 2 del Regio Decreto n. 2316/1934 che statuisce il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di anni 16;

## D E C R E T A

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2 In ottemperanza all'art. 25, comma 2, del Regio Decreto n. 2316/1934, in tutti gli spazi dell'I.T.C.G. "UMBERTO I" (tutti i locali e le pertinenze, ivi inclusi cortili e ingressi, delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69), in quanto "luoghi pubblici", è fatto assoluto divieto di fumo ai minori di anni 16. L'infrazione del divieto di fumo da parte degli studenti di età inferiore a anni 16 è constatata di persona dal Dirigente Scolastico o gli viene segnalata da personale all'uopo incaricato e/o dai collaboratori scolastici e/o dai docenti nell'espletamento del servizio di vigilanza: tale segnalazione ha carattere obbligatorio e rientra nelle funzioni di vigilanza del predetto personale. All'uopo il presente decreto funge per il predetto personale da ordine di servizio. L'infrazione del divieto di fumo da parte dei minori di anni 16 comporta, così come indicato negli appositi cartelli, la prevista sanzione amministrativa (pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, minimo edittale €. 55,00 con raddoppio qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni), della quale rispondono in solido i genitori del minore di anni 16. Il Consiglio di Istituto, con proprio atto, provvederà a modificare il vigente Regolamento di disciplina prevedendo una specifica sanzione disciplinare per gli studenti minori di anni 16 che infrangono il presente divieto;

Art. 3 In forza di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 14 dicembre 1995 e dall'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, sono individuati quali locali utilizzati da questa scuola nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e aperti al pubblico i seguenti:

- a) atrii, aule e corridoi collocati nei diversi piani delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69;
- b) scale interne degli edifici di via delle Torri n° 4 e di Corso di Sotto n° 69;
- c) laboratori, aule speciali, biblioteche, palestre e spogliatoi collocati nelle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69, nonché palestra e spogliatoi CRAL;

- d) Segreterie Didattica, Contabilità e Amministrazione della sede di via delle Torri n. 4, Uffici dei tecnici della sede di via delle Torri n. 4 e Uffici di vicepresidenza delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69;
- e) Sale docenti delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69;
- f) Bagni dei dipendenti e degli studenti delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69;
- g) Qualunque altro locale, di norma non aperto al pubblico, delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69, nel caso e nel momento in cui viene utilizzato per lo svolgimento di riunioni, incontri, assemblee, Organi Collegiali.

Art. 4 Nei locali di cui all'art. 3 del presente regolamento è fatto assoluto divieto di fumo ai dipendenti, agli studenti e a ogni altro utente. Tale divieto è esteso, per ragioni di sicurezza, anche all'Aula Magna collocata in via delle Torri n° 4, agli archivi della sede di via delle Torri n. 4 e agli ascensori delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69, nonché ai locali in cui sono situate caldaie e agli scantinati delle due sedi.

Art. 5 L'infrazione del divieto di fumo nei locali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Decreto è constatata di persona dal Dirigente Scolastico o gli viene segnalata da personale all'uopo incaricato e/o dai collaboratori scolastici e/o dai docenti nell'espletamento del servizio di vigilanza: tale segnalazione ha carattere obbligatorio e rientra nelle funzioni di vigilanza del predetto personale. All'uopo il presente decreto funge per il predetto personale da ordine di servizio. L'infrazione del divieto di fumo nei locali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Decreto comporta per dipendenti, studenti e ogni altro utente, così come indicato negli appositi cartelli, la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, minimo edittale €. 55,00 con raddoppio qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni); nel caso degli studenti, rispondono in solido i loro genitori;


Art. 6 La sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 5 del presente Decreto è contestata su apposito verbale conforme alle vigenti disposizioni di legge dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. Il pagamento della sanzione deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca, oppure presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo – I.T.C.G. UMBERTO I – Ascoli Piceno). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria Contabilità della sede di via delle Torri n. 4;

Art. 7 La trasgressione del divieto di fumo nei locali di cui all'art. 3 del presente Decreto da parte degli studenti è sanzionabile ai sensi del punto 1 del Regolamento di disciplina (sospensione con obbligo di frequenza fino a cinque giorni - provvedimento del Dirigente Scolastico); la trasgressione del divieto di fumo nei locali di cui all'art. 4 del presente Decreto da parte degli studenti è sanzionabile ai sensi del punto 2 del Regolamento di disciplina (allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni - provvedimento del Consiglio di classe);

Art. 8 La trasgressione del divieto di fumo nei locali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Decreto da parte del personale docente è sanzionabile, nel caso del personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 492-494 del d.lgs. 294/97 e successive modificazioni e integrazioni e, nel caso del personale docente con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 535-536 del d.lgs. 294/97 e successive modificazioni e integrazioni. Organo competente a comminare la sanzione è il Dirigente Scolastico (tranne che per la sospensione dall'insegnamento da undici giorni a un mese di cui al predetto art. 494 che è di competenza del Direttore Generale U.S.R.);

Art. 9 La trasgressione del divieto di fumo nei locali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Decreto da parte del personale A.T.A. sono sanzionabili ai sensi degli artt. 92 e 95 del CCNL 2006/09 Comparto Scuola. Organo competente a comminare la sanzione è il Dirigente Scolastico;

Art 10 Il presente Decreto è pubblicato in data odierna nei seguenti luoghi accessibili a tutti: Albo dell'Istituto, bacheche poste all'ingresso delle sedi di via delle Torri n. 4 e di Corso di sotto n. 69, nonché sito web istituzionale <http://www.itcgap.com> (link "Codice disciplinare"). Spetta a chiunque osservarlo e farlo osservare. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/99, avverso il presente Decreto è ammesso ricorso all'organo che lo ha emesso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.



Per Il Dirigente Scolastico  
Prof. Arturo Verna  
Assente per ferie  
Il primo collaboratore  
Prof. Giuseppe Puglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Puglia", written over the printed name of the first collaborator.